



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, e in particolare l’articolo 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)” e in particolare l’articolo 22, comma 2 come modificato dal Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32 comma 4, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 e successive modificazioni.

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola - lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2006, n. 127 recante “Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie” e in particolare l’articolo 1, comma 10;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e in particolare l’articolo 1, commi 622 e 624;

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, e in particolare l’articolo 13;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e in particolare l’articolo 64;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l’articolo 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per occupazione e formazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare i commi da 106 a 126 dell’articolo 2 che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 32;

VISTO il Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 recante “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 296, il 21 dicembre 2015;

VISTO l’Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo al progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” in repertorio atti n. 158/CSR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 308 del 18 ottobre 2016, concernente la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 69, comma 4 della legge n. 144 del 1999 relativo all’annualità 2016, con cui si destinano euro 264.109.570,00 al finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale in base all’art. 28, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed euro 25.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato;

VISTO il D.P.R. 15 Marzo 2017 n.57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U.- Serie Generale n.103 del 05 Maggio 2017 ed in particolare l’ art.3 relativo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione;

VISTO il D.P.C.M. del 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 – Registro n. 1738, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo Menziani l’incarico di direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del fondo con i criteri sotto indicati, sulla base delle verifiche effettuate sull’utilizzo delle risorse in sede regionale:

- 60% sulla base degli apprendisti assunti
- 40% sulla base degli apprendisti formati

prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari ad euro 129.000,00.

VISTE le note dell’INPS, n. 34185 del 4/12/2015 e n. 2884 del 19/1/2017, con le quali vengono trasmessi i dati sui contratti di apprendistato per gli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTO i dati di monitoraggio delle Regioni sulla media del triennio 2013 -2015 acquisiti dall’ INAPP con nota del 12.9.2017, prot. n. 13112;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n 13393 del 19.9.2017, con la quale si informa la Regione Toscana, in qualità di Regione coordinatrice della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sull’ individuazione, per l’annualità 2016, del criterio di riparto delle risorse per il 60% sulla base degli

apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2013-2015 e prevedendo un limite minimo di euro 129.000,00 per ciascuna amministrazione:

PREMESSO tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

1. Con riferimento all'annualità 2016, sono destinati, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 euro 25.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.
2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, cap. 2230 piano gestionale 2, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2013-2015 e prevedendo un limite minimo di per ciascuna Amministrazione pari a d euro 129.000,00. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNUALITA' 2016*

Regioni	Risorse
Piemonte	€ 2.869.173,00
Valle d'Aosta	€ 129.000,00
Lombardia	€ 3.799.935,00
P.A. Bolzano	€ 621.980,00
P.A. Trento	€ 577.812,00
Veneto	€ 2.859.343,00
Friuli Venezia Giulia	€ 985.706,00
Liguria	€ 804.746,00
Emilia Romagna	€ 5.061.256,00
Toscana	€ 1.478.898,00
Umbria	€ 340.140,00
Marche	€ 770.402,00
Lazio	€ 1.854.486,00
Abruzzo	€ 269.580,00
Molise	€ 129.000,00
Campania	€ 651.193,00
Puglia	€ 585.586,00
Basilicata	€ 129.000,00
Calabria	€ 232.967,00
Sicilia	€ 630.351,00
Sardegna	€ 219.446,00
TOTALE	€ 25.000.000,00

Legenda:

(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2: DATI APPRENDISTI

Regioni	Apprendisti occupati (a)	Apprendisti formati (b)
Piemonte	37.841	20.270
Valle d'Aosta	1.455	0
Lombardia	77.373	24.841
P.A. Bolzano	4.452	3.795
P.A. Trento	5.082	3.761
Veneto	54.500	19.358
Friuli Venezia Giulia	8.711	6.425
Liguria	14.447	5.566
Emilia Romagna	45.831	33.214
Toscana	36.708	7.553
Umbria	9.834	548
Marche	17.257	4.641
Lazio	47.852	8.531
Abruzzo	7.150	1.120
Molise	828	321
Campania	19.066	207
Puglia	16.926	952
Basilicata	2.155	100
Calabria	6.824	0
Sicilia	18.168	1.127
Sardegna	4.573	1.412
TOTALE	437.034	143.742

Legenda:

(a) fonte INPS (media del triennio 2013 - 2015)

(b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2013-2015)

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle province autonome di Bolzano e Trento indicate nella tabella 1 sono rese indisponibili, per un totale di € 1.199.972,00.
5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.
6. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1, art. 1, comma 3, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4.

Articolo 2

1. Entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi e gli importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2017 secondo le modalità che verranno impartite con successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La trasmissione dovrà avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'INAPP presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

L'efficacia del presente decreto è subordinata all'esito dei controlli degli organi competenti ed alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dott. Ugo Menziani

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.